

COMUNE DI CISERANO
Provincia di Bergamo

**ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE
DEL VOLONTARIATO CIVICO
INDIVIDUALE E RELATIVO
REGOLAMENTO DI
FUNZIONAMENTO**

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO	3
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE	3
ARTICOLO 3 – IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'	3
ARTICOLO 4 – REQUISITI SOGGETTIVI.....	3
ARTICOLO 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
ARTICOLO 6 - REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI	4
ARTICOLO 8 – ESPLETAMENTO DEI SERVIZI.....	5
ARTICOLO 9 - RINUNCIA, REVOCA E CANCELLAZIONE DALL'ALBO.....	5
ARTICOLO 10 - DOTAZIONE E ATTREZZATURE	6
ARTICOLO 12 - DOVERI DEL VOLONTARIO	6
ARTICOLO 13 - RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO	7
ARTICOLO 14 – SPONSORIZZAZIONI.....	7
ARTICOLO 15 – RIMBORSO SPESE	7
ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI.....	7

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'istituzione dell'Albo comunale del volontariato civico individuale e le relative modalità di svolgimento da parte dei singoli, mentre l'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione ad organizzazioni del Terzo Settore resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE

Il volontariato civico comunale individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, definisce un insieme di attività prestate senza fini di lucro in modo personale, spontaneo e gratuito, da singoli cittadini che mettono a disposizione le proprie competenze e il proprio tempo a favore della collettività.

Resta inteso che le attività di volontariato disciplinate nel presente Regolamento non hanno carattere nemmeno provvisoriamente sostitutivo di strutture o servizi di competenza dell'Ente o di mansioni proprie del personale dipendente in forza al Comune, anche quando prestate in modo continuativo, rivestono il carattere di occasionalità non potendo constare vincolo, né obbligo di prestazione per alcuno.

L'effettuazione di attività di volontariato civico non potrà mai, in nessun caso, occasione o frangente, dichiaratamente o tacitamente, assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, né comportare la rinuncia alla copertura di posti nell'organico od ancora pregiudicare o eludere la normativa vigente del collocamento, anche in relazione alle fasce protette.

ARTICOLO 3 – IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il volontariato civile individuale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali, regionali, dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali.

A titolo esemplificativo, il volontariato civico individuale si svolge nelle seguenti aree di intervento:

- a. Socio-assistenziale e socio-educativo;
- b. Tutela ambientale
- c. Valorizzazione del territorio comunale
- d. Cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali
- e. Sicurezza stradale
- f. Cultura e tempo libero
- g. Sport e turismo
- h. Attività di supporto a uffici e servizi comunali.

Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare ulteriori ambiti di intervento dei volontari, sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

ARTICOLO 4 – REQUISITI SOGGETTIVI

Per potersi iscrivere all'Albo comunale del volontariato civico individuale, gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti necessari:

- a) età non inferiore a 18 e non superiore all'età coperta dall'assicurazione in essere da parte dell'Ente;
- b) idoneità psicofisica allo svolgimento del servizio,
- c) assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione;

- d) per i cittadini extracomunitari è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o valida richiesta d'asilo.

Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione.

ARTICOLO 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Chi intende svolgere il Volontariato Civico deve essere iscritto all'Albo comunale del volontariato civico individuale.

La domanda di iscrizione all'Albo comunale del volontariato civico individuale, con la dichiarazione di disponibilità, può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

Possono iscriversi coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dal presente regolamento.

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile presso l'ufficio Sportello sociale del Comune e sul sito web istituzionale.

Le persone, al momento della richiesta di iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità per tutte o anche solo per alcune delle attività di cui all'articolo 3.

Le richieste di iscrizione vengono esaminate dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, che dopo aver sentito il Responsabile del Settore cui necessita l'attività del volontario, dispone l'iscrizione nel Registro comunale dei volontari civici, ovvero il diniego motivato o richiede integrazione della documentazione presentata.

L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Il procedimento si chiude in 30 giorni dalla presentazione della domanda con l'iscrizione o il diniego.

ARTICOLO 6 – ALBO COMUNALE DEL VOLONTARIATO CIVICO INDIVIDUALE.

In seguito all'accoglimento della disponibilità di servizio come Volontario Civico, il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona procede all'iscrizione del nominativo dell'Albo comunale del volontariato civico individuale, tenuto per ordine alfabetico presso l'ufficio pubblica istruzione, che ne cura anche l'aggiornamento.

Per ciascun volontario sono riportati i dati personali, il numero di iscrizione e gli ambiti di intervento per i quali è stata dichiarata la disponibilità.

La disponibilità è revocabile in qualsiasi momento per sopravvenuta manifesta inidoneità degli interessati, in relazione ai requisiti richiesti o per motivi personali degli interessati stessi e comunque con preavviso di almeno sette giorni lavorativi.

ARTICOLO 7 – SELEZIONE DEL VOLONTARIO CIVICO

I volontari civici da coinvolgere nelle specifiche attività vengono selezionati dal Responsabile del Settore cui necessita l'uso dei volontari tenendo conto dei seguenti elementi:

- a. disponibilità all'attività dichiarata dall'interessato nella domanda di iscrizione al Registro comunale dei volontari civici;
- b. idoneità all'attività da assegnare, valutate tenendo conto di:
 - precedenti attività lavorative svolte;
 - livello di istruzione e preparazione specifica dimostrata;
 - età in relazione all'incarico;
 - attitudini e capacità fisiche.

ARTICOLO 8 – ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta del Responsabile del Servizio competente per accogliere l'apporto del Volontario, che riporta tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio, e che il Volontario Civico deve sottoscrivere per accettazione prima dell'inizio del servizio.

La durata di ogni impegno si intende a tempo determinato e sarà stabilita, di volta in volta, dal Responsabile di Servizio in sede di definizione e di comunicazione dello stesso.

Al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale con foto tessera, che deve essere portato in modo visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali. Al volontario civico è altresì consegnata una pettorina che deve indossare nell'espletamento delle attività di volontario ed ogni altro dispositivo di protezione individuale necessario ai sensi del D.Lgs. 81/2008

La tessera di riconoscimento ha validità illimitata. Nel caso di cancellazione dall'Albo il soggetto è tenuto a restituire il documento e la pettorina entro 10 (dieci) giorni dalla cancellazione.

Il Responsabile del Servizio o il dipendente comunale, referente per l'attività cui il Volontario Civico è preposto, ha il compito di informare ed istruire il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento, con particolare riferimento all'organizzazione di corsi per la formazione sulla sicurezza sul lavoro.

I volontari sono seguiti e coordinati nell'esecuzione degli interventi dal Responsabile del Servizio cui fa capo il settore di intervento, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica alcuna.

Il rapporto instaurato, in quanto non sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato e pertanto non indispensabile per lo svolgimento delle funzioni proprie di competenza dell'Ente nel cui ambito operativo s'inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, non darà assolutamente luogo:

- ad obbligo giuridico di prestare attività;
- a relazione tra prestazione e retribuzione;
- ad esercizio di poteri repressivi o imposti.

Il volontario avrà autonomia gestionale, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro di competenza del Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Servizio monitora l'andamento delle attività e l'apporto dato nel suo complesso.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA, REVOCA E CANCELLAZIONE DALL'ALBO COMUNALE DEL VOLONTARIATO CIVICO INDIVIDUALE

È sempre ammesso il ritiro della disponibilità da parte del volontario, previo avviso al Responsabile del Servizio di riferimento affinché si possa provvedere alla sostituzione.

La cancellazione dei volontari dall'Albo comunale del volontariato civico individuale potrà avvenire per le seguenti cause:

- a. rinuncia del volontario;
- b. d'ufficio per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c. d'ufficio per negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività assegnate;
- d. d'ufficio per rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità;
- e. d'ufficio per assenza protratta per almeno 6 mesi;
- f. venir meno della necessità delle attività svolte.

Le verifiche vengono effettuate annualmente dai Responsabili dei settori interessati.

ARTICOLO 10 - DOTAZIONE E ATTREZZATURE

Al volontario coinvolto nelle attività di cui all'art. 3, potranno essere assegnati mezzi, strumenti e dotazioni del Comune al fine dello svolgimento delle stesse e per il tempo strettamente necessario all'espletamento del compito assegnato, compresi i dispositivi individuali di sicurezza, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento.

L'assegnazione dei mezzi, degli strumenti e delle dotazioni deve risultare da atto scritto dal Responsabile di Servizio competente.

In caso di utilizzo da parte del Volontario Civico di un autoveicolo comunale:

- a. è a carico dell'Amministrazione Comunale tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione periodica di legge, l'assicurazione, la fornitura del carburante e ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo stesso;
- b. è compito del Volontario Civico il mantenimento della propria idoneità alla conduzione del veicolo assegnato, attraverso i puntuali adempimenti di legge per il mantenimento della validità della patente di guida; in caso di perdita, temporanea o definitiva, dell'autorizzazione alla conduzione del veicolo, il Volontario Civico è tenuto a darne tempestiva informazione al Responsabile del Servizio interessato.

Le attrezzature e i veicoli vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.

Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati; in caso di attrezzature e veicoli assegnati con atto formale, ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a scarico.

ARTICOLO 11 - ASSICURAZIONE

L'Amministrazione Comunale provvede, a propria cura e spese, alla copertura assicurativa dei Volontari Civici iscritti all'Albo comunale del volontariato civico individuale contro i rischi per infortunio, morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (R.C.T).

Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

ARTICOLO 12 - DOVERI DEL VOLONTARIO

Ciascun Volontario è tenuto a:

- a. svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento;
- b. rispettare gli orari di attività (qualora previsti);
- c. tenere un comportamento, verso chiunque, improntato alla massima correttezza ed educazione;
- d. tenere, verso i dipendenti comunali, un comportamento ispirato ad un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione;
- e. astenersi durante il servizio volontario da attività estranee al servizio stesso;
- f. comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio di riferimento eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;
- g. segnalare al Responsabile di Servizio di riferimento tutti gli aspetti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale.

Ciascun Volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che in tale caso l'Amministrazione comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo, salvo che sia diversamente accertato dalle

autorità competenti.

Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative vigenti. I volontari sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e non possono fornire a chi non ne abbia il diritto notizie circa atti e fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

ARTICOLO 13 - RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata.

L'Amministrazione, inoltre, si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

ARTICOLO 14 – SPONSORIZZAZIONI

L'Amministrazione comunale può accettare e promuovere proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento. In tal caso a completamento di quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento, l'Amministrazione comunale si impegna a dare ampia diffusione della sponsorizzazione di cui sopra con le modalità ed i mezzi concordati con lo Sponsor.

ARTICOLO 15 – RIMBORSO SPESE

È fatto assoluto divieto ai volontari iscritti all'Albo comunale del volontariato civico individuale di accettare qualsiasi forma di compenso dalle persone beneficiarie dell'intervento, pena la cancellazione immediata dall'Albo stesso.

Per tutti i casi in cui i volontari abbiano personalmente a sostenere oneri per l'espletamento delle attività legate all'attuazione dei progetti, preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio, sarà ammesso il rimborso per spese documentate.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.